

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 1 e l'articolo 6 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale prodotto (difettoso) la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute.

<sup>(1)</sup> GU 1985, L 210, pag. 29.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia) il  
24 gennaio 2020 — procedimento penale a carico di XK**

(Causa C-66/20)

(2020/C 209/08)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Procura della Repubblica di Trento

**Parti nella causa principale**

XK

**Altra parte**

Finanzamt Münster

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale <sup>(1)</sup>, nella parte in cui prevede che possa essere considerata autorità emanante anche «qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale» prevedendo che però in tal caso «prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'ordine di indagini europeo è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine di indagini europeo ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione», debba essere interpretato nel senso che consenta ad uno Stato membro di esonerare una autorità amministrativa dall'obbligo di far convalidare l'ordine di indagini europeo qualificandola come «autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 della Direttiva».

<sup>(1)</sup> GU 2014, L 130, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il  
24 febbraio 2020 — LW / Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-91/20)

(2020/C 209/09)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti**

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: LW

Resistente in primo grado e resistente in cassazione: Repubblica federale di Germania